



*Provincia di Bologna*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 170 del 14/12/2009

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA, DISTRETTO PIANURA EST, E L'ENTE GESTORE CITTA' DI MOLINELLA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E A RILIEVO SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI NELLA CASA DI RIPOSO "NEVIO FABBRI" DI MOLINELLA - ANNO 2009**

L'anno DUEMILANOVE il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 15:30, è convocata, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Carica</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
Sindaco-Presidente	SELVA BRUNO	S
Vice Presidente	PINARDI AUDE	N
Assessore	SCOLA GIANNI	S
Assessore	GRUPPIONI MAURIZIO	S
Assessore	GABUSI ANDREA	S
Assessore	ZINI ALESSANDRO	S
Assessore	MAZZANTI LUCA	S
Totale Presenti: 6		Totale Assenti: 1

Assenti giustificati i Signori: PINARDI AUDE

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO .

In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA- DISTRETTO PIANURA EST -  
E L'ENTE GESTORE CITTA' DI MOLINELLA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E A  
RILIEVO SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI NELLA CASA DI  
RIPOSO "NEVIO FABBRI" DI MOLINELLA. ANNO 2009

III AREA - SERVIZI ALLA PERSONA

Parere di regolarità tecnica: Favorevole  
Molinella, 14/12/2009



IL RESPONSABILE DELLA 3° AREA -  
SERVIZI ALLA PERSONA

Tommasi

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA- DISTRETTO PIANURA EST - E L'ENTE GESTORE CITTA' DI MOLINELLA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E A RILIEVO SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI NELLA CASA DI RIPOSO "NEVIO FABBRI" DI MOLINELLA. ANNO 2009

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2008 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 29/12/2008, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, integrata con deliberazione n. 64 del 04/05/2009 per la parte relativa all'assegnazione degli obiettivi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 03/11/2008, relativa alla convenzione con l'Azienda USL Bologna Nord per l'erogazione di prestazioni a rilievo sanitario a favore di n. 41 anziani non autosufficienti, inseriti nella Casa di Riposo "Nevio Fabbri", per l'anno 2008;

Inteso prorogare, in via definitiva, per l'anno 2009 la convenzione con l'Azienda USL Bologna Nord, trasmessa dall'Azienda mcdecima in data 25/11/2009, ns. prot. n. 18155, ed i relativi protocolli per l'erogazione di prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti ammessi nella Casa di Riposo di Molinella;

Considerato che nella Convenzione in oggetto:

1) vengono confermate per l'anno 2009 le seguenti tariffe orarie rimborsabili, derivanti dalle prestazioni infermieristiche e fisioterapiche erogate nella Casa di Riposo:

- servizio infermieristico professionale: tariffa massima oraria **€uro 21,62**
- coordinamento infermieristico: tariffa massima oraria **€uro 24,06**
- servizio di assistenza riabilitativa: tariffa massima oraria **€uro 21,62**

2) l'onere a rilievo sanitario anno 2009 è adeguato a **€uro 34,51** giornaliero per ospite convenzionato, comprensivo della quota aggiuntiva giornaliera autorizzata di €uro 0,75 a carico del FRNA;


Ritenuto di approvare l'allegato schema di convenzione con l'Azienda USL Bologna Nord, tenuto conto degli adeguamenti tariffari sopra riportati, comprensivo dei relativi allegati;

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000 ;

A voti unanimi resi per alzata di mano

## DELIBERA

- di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, lo schema di Convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con l'Azienda USL Bologna Nord, relativa all'anno 2009, per la disponibilità di n. 41 posti per anziani non autosufficienti, ricoverati presso la Casa di Riposo "Nevio Fabbri";
- di dare atto che la somma derivante dal contributo per le prestazioni erogate in favore degli anziani non autosufficienti, come previsto nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e con le tariffe espresse in narrativa, sarà introitata sulla risorsa 2052034 capitolo 2034 relativo a "Contributo da USL per posti Casa di Riposo" del Bilancio 2009;
- di dichiarare il presente atto a voti unanimi rcsi con separata votazione immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza Art 134 comma 4 D. Lgs 267/2000.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA – DISTRETTO PIANURA EST E  
L'ENTE GESTORE CITTA' DI MOLINELLA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI  
SANITARIE E A RILIEVO SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI  
INSERITI NELLA CASA PROTETTA "NEVIO FABBRI" DI MOLINELLA – ANNO 2009**

Richiamate:

- la L.R. 03.02.1994 n. 5 " Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti" e la circolare n. 35 del 28.09.1994 con la quale la Regione ha fornito indicazioni in ordine all'attuazione dei contenuti della precitata legge regionale;
- la D.G.R. n. 1378 del 26.07.1999 che disciplina l'organizzazione, l'attività, le prestazioni e gli standards strutturali dei servizi rivolti ai cittadini non autosufficienti e definisce le prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario che le UU.SS.LL. devono garantire all'interno delle Case protette e dei centri Diurni;
- la DGR n. 159 del 16.02.2009 che adegua per il corrente anno:
  - l'onere a rilievo sanitario giornaliero per le strutture residenziali e semiresidenziali;
  - le eventuali quote aggiuntive da riconoscere all'ente gestore;

Richiamata la deliberazione n. 113 del 27.06.2006 avente ad oggetto "Approvazione criteri di gestione delle graduatorie uniche distrettuali per l'inserimento di anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali protette convenzionate con l'A.U.S.L. di Bologna" con la quale vengono definite le modalità di valutazione della persona anziana da inserire anche in emergenza sociale:


Verificato che la Struttura socio /assistenziale per anziani, gestita dal Comune di Molinella, denominata:

- Casa Protetta "Nevio Fabbri" sita in via Murri n. 3 a Molinella

è stata autorizzata al funzionamento, in via definitiva, ai sensi della Direttiva Regionale n. 560/1994 con provvedimento del Comune di Molinella del 28.07.1992 per n. 70 posti per anziani non autosufficienti e n. 37 posti per anziani autosufficienti;

Dato atto inoltre che la Struttura protetta sopradetta rientra tra le strutture convenzionabili essendo in possesso dei requisiti di cui all'allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 26.7.1999 e successive modifiche ed integrazioni,

**TRA**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

L'Ente Città di Molinella (CF P. IVA 00510171200) gestore della struttura socio/assistenziale protetta in premessa meglio specificata, qui rappresentata dal Responsabile 3<sup>a</sup> Area Servizi alla Persona – Sportello sociale Cristina Torreggiani residente per la carica presso la sede legale e operativa sita in via Piazza Martoni 1 a Molinella,

E

L'Azienda Sanitaria di Bologna (c.f. 02406911202), rappresentata dal Direttore del Distretto Pianura Est Dott.ssa Maria Cristina Cocchi,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art.1

##### - Posti convenzionati -

L'Ente gestore "Città di Molinella" (di seguito per brevità denominato "Ente gestore") in riferimento alle seguenti strutture socio/assistenziali mette a disposizione i sotto indicati posti protetti per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione in favore di anziani certificati non autosufficienti dalla U.V.G.:

n. 41 posti residenziali c/o Casa Protetta "Nevio Fabbri" di Molinella.

#### Art. 2

##### - Accesso alla struttura residenziale -

L'accesso alla struttura residenziale indicata nel precedente art. 1) avviene secondo le modalità ed i criteri indicati nel regolamento aziendale "Criteri di gestione delle graduatorie uniche distrettuali per l'inserimento di anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali protette convenzionate con l'Ausl di Bologna" di cui alla Deliberazione n. 113 del 27/06/2006. Particolare attenzione dovrà essere posta alla applicazione dell' art. 4 punto c) nella parte relativa alla individuazione di situazioni di Emergenza Sociale ( LIV.ES ) che necessitano dell' inserimento immediato in struttura.

#### Art.3

##### - Dimissioni -

Le dimissioni dei pazienti saranno formalizzate dal medico referente della struttura previo accordo con il Responsabile del caso in coerenza con il piano assistenziale dell'anziano. Nel caso intervengano problematiche non considerate dal piano assistenziale o relative alle dimissioni degli ospiti dovrà essere attivata l'U.V.G.T. per la formulazione di un nuovo progetto assistenziale.



Distretto Pianura Est

Il Direttore

#### Art. 4

##### - Ricoveri ospedalieri -

In caso di ricovero dell'anziano presso strutture ospedaliere viene sospeso il riconoscimento dell'onere a rilievo sanitario per i giorni di effettiva assenza dalla struttura.

In particolare si stabilisce che:

- 1) In caso di ricovero in ospedale il riconoscimento dell'onere a rilievo sanitario viene sospeso a partire dal giorno del ricovero sino al giorno precedente la dimissioni;
- 2) Se l'Ospite ricoverato decede in Ospedale il giorno stesso del ricovero, quel giorno è calcolato come presenza per gli oneri.

#### Art. 5

##### - Assistenza Medica -

L'Azienda USL si impegna ad assicurare, ai sensi del punto 3.1 e dell'Allegato 1 della precitata deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successive modificazioni apportate con DGR n.183/2003, l'attività di assistenza medica di base diurna, di diagnosi e cura all'interno della casa protetta per n. :

8,20 ore settimanali per la Casa Protetta di Molinella

pari ad una presenza di n. 6 ore settimanali ogni 30 anziani non autosufficienti ospitati nelle stesse. Si definisce pertanto in n.ro 426,40 ore annue il fabbisogno annuale di prestazioni mediche di diagnosi e cura. Tali prestazioni saranno garantite attraverso i medici di medicina generale operanti nel Distretto, o mediante personale medico direttamente acquisito dall'Ente gestore.


L'Azienda U.S.L. si impegna a garantire le necessarie sostituzioni in caso di periodi di assenza dei medici sopra individuati; in tali casi sarà cura dell'Azienda medesima comunicare alla struttura il nominativo del professionista che effettuerà la sostituzione del Medico di Medicina Generale.

Nel caso il personale medico sia direttamente acquisito dall'Ente gestore, lo stesso si farà carico delle eventuali sostituzioni.

Viene inoltre assicurata l'operatività del Servizio di Guardia Medica anche all'interno della struttura per affrontare le emergenze e le esigenze degli ospiti non risolvibili in loco.

L'Azienda U.S.L. individua, come peraltro previsto nel medesimo punto 3.1 per lo svolgimento delle funzioni indicate nell'allegato 1 alla deliberazione regionale n. 1378/99, nell'ambito di ciascun Distretto un Medico Responsabile dell'attività di coordinamento dell'attività medica nelle strutture residenziali.

In ambito distrettuale saranno adottate, in accordo con gli enti gestori e con i Medici di medicina generale, opportuni sistemi di rilevazione dell'effettiva presenza dei medici impegnati a garantire l'effettuazione dell'attività di base di diagnosi e cura.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

All'anziano ospite viene sospesa la scelta del Medico di fiducia durante la permanenza in Casa Protetta.

**Art. 6**  
**- Assistenza infermieristica -**

Nell'ambito delle strutture protette, in riferimento al case mix rilevato, ed in rapporto al carico assistenziale infermieristico necessario in ragione della tipologia degli utenti presenti, l'Azienda U.S.L. e l'Ente Gestore individuano quale parametro di erogazione delle prestazioni infermieristiche il rapporto di **1 Infermiere professionale ogni 12 ospiti non autosufficienti**. L'Azienda U.S.L. rimborserà all' Ente Gestore, nella misura massima di:

€ 21,62 orari onnicomprensivi

il costo sostenuto e documentato in ragione dell' utilizzo di detto personale infermieristico il cui fabbisogno complessivo massimo viene determinato in n. ro 6.402,24 ore annue di attività calcolate tenendo conto delle necessità di aggiornamento tecnico professionale di cui al successivo art. 14 e dell' impegno orario settimanale previsto per il personale Infermieristico dipendente dall' Azienda USL.

L'Azienda U.S.L. garantisce il Coordinamento Tecnico professionale dell'attività infermieristica al costo orario di € 24,06 onnicomprensivi. Tale attività sarà espletata in collaborazione con la struttura residenziale e fatti salvi i contenuti dell'art. 1 L. 42/99 nell'intesa che all'interno della Casa protetta, nel pieno rispetto delle competenze professionali di ognuno, l'attività infermieristica e l'attività socio/assistenziale devono integrarsi.

L'Azienda U.S.L. si riserva la possibilità di autorizzare il rimborso di maggiori costi effettivamente sostenuti e documentati, derivanti dall'acquisizione di personale in regime libero-professionale.


L'Ente gestore individua, tra il proprio personale infermieristico, il Responsabile del Coordinamento delle attività sanitarie, che svolgerà, nell'ambito del proprio monte orario settimanale, le attività previste al punto 3.7 della Direttiva Regionale n. 1378/99 e successive modificazioni.

**Art. 7**  
**- Assistenza riabilitativa -**

L' Azienda U.S.L. si impegna a garantire assistenza riabilitativa nella misura indicata dalla Direttiva Regionale 1378/99. In particolare, in considerazione dei posti letto convenzionati, nell' ambito delle strutture viene determinato in:

n. ro 639,60





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

ore annue di attività calcolate tenendo conto delle necessità di aggiornamento tecnico professionale di cui al successivo art. 14 e dell' impegno orario settimanale previsto per il personale della riabilitazione dipendente dall' Azienda USL.

L'Azienda U.S.L. rimborserà all'Ente Gestore, nella misura massima di € 21,62 orari onnicomprensivi, il costo sostenuto e documentato in ragione dell' utilizzo di detto personale della riabilitazione.

L'Azienda U.S.L. si riserva la possibilità di autorizzare il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati, derivanti dall'acquisizione di personale in regime libero-professionale che preveda l'applicazione di tariffe superiori a quelle sopra indicate.

#### **Art. 8**

##### **Prestazioni socio assistenziali di base**

Il monte-ore del personale addetto all'assistenza di base, al fine di garantire un'adeguata tutela agli anziani ospiti, è individuato in base al case-mix secondo i parametri previsti nell'allegato n. 2 della D.G.R. 1378/99 e comunque con un limite minimo di n.1500 ore annue effettive per operatore. Tale limite comprende le attività di formazione e aggiornamento, la partecipazione alle riunioni di équipe e le sole attività di assistenza diretta alla persona.

In particolare, in considerazione dei posti letto convenzionati, nell' ambito delle strutture viene determinato un fabbisogno complessivo di n. 17 unità annue a tempo pieno.

#### **Art. 9**

##### **- Assistenza specialistica -**

L'Azienda U.S.L. si impegna a garantire, a favore degli anziani non autosufficienti, le prestazioni specialistiche indicate nella Direttiva Regionale di cui alla Deliberazione 1378 del 26.07.99 nonché percorsi agevolati per l'accesso alle prestazioni specialistiche sulla base di specifici protocolli che saranno definiti con le macro strutture aziendali di riferimento .

L'Azienda USL assicura l'attività di consulenza, supervisione e coordinamento dell'attività, oltre alla dovuta attività diagnostica di tipo specialistico, allo scopo di perseguire livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate.

#### **Art. 10**

##### **- Assistenza farmaceutica -**

L'Azienda U.S.L. si impegna a garantire la fornitura di farmaci e parafarmaci di uso corrente nonché di prodotti per l'alimentazione artificiale. Le modalità ed i contenuti delle forniture, effettuate tramite l' Ufficio Farmaceutico, sono quelli previsti nel prontuario terapeutico delle Aziende sanitarie della Provincia di Bologna – edizione luglio 2007 di cui si allega il frontespizio. Si intendono esclusi i presidi per l'incontinenza ed il materiale di medicazione.



Distretto Pianura Est

Il Direttore

L'Azienda si impegna inoltre ad attivare, a livello distrettuale, forme ed iniziative di sensibilizzazione dei Medici di Medicina Generale che operano nell'ambito delle strutture protette in relazione alla prescrizione di farmaci inseriti nel prontuario indicato al comma precedente.

L'Azienda U.S.L. evidenzierà separatamente per ognuna delle strutture residenziali la spesa annua da essa sostenuta per farmaci, parafarmaci, dispositivi medici di uso corrente e prodotti per l'alimentazione artificiale. Tali dati di costo saranno correlati, allo scopo di verificare l'adeguatezza dell'assistenza assicurata in struttura, alle modalità di erogazione dell'assistenza medica ed al case mix degli ospiti.

Eventuali modifiche ai documenti di cui al comma 1 o al prontuario farmaceutico allegato, saranno tempestivamente comunicate alla Struttura.

#### **Art. 11** **- Assistenza protesica -**

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.564 del 1/3/2000, L'Ente gestore deve garantire agli ospiti che ne hanno necessità l'erogazione dei seguenti ausili per il nursing:

- letti articolati con base regolabile in altezza;
- materassi e cuscini antidecubito;
- sollevatori e carrozzine a telaio rigido adeguato al danno muscolo-scheletrico.

Per quanto riguarda gli ausili posturali e per la mobilità attiva dell'ospite, questi potranno essere posti a carico del SSN a condizione che il Medico prescrittore rivesta i requisiti di cui al D.M. 332/99 e nei limiti di quanto previsto dal D.M. stesso.

#### **Art. 12** **- Protocolli -**

Le Strutture si impegnano alla corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali formalizzati, in forma scritta, conosciuti dagli operatori per:

- 1) alimentazione;
- 2) alzate;
- 3) bagno di pulizia;
- 4) conservazione e somministrazione dei farmaci;
- 5) inserimento in struttura;
- 6) igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione;
- 7) prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito;
- 8) procedure assistenziali più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato, etc.
- 9) procedure operative per far fronte ad emergenze;



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

- 10) corretto uso dei presidi antidecubito;
- 11) protocollo misure di contenimento.

L'Ente Gestore si impegna inoltre ad assicurare:

- 1) modalità di lavoro per progetti (PAI);
- 2) diete speciali agli utenti che ne hanno necessità;
- 3) disponibilità di assistenza religiosa per gli anziani che la richiedono;
- 4) i Servizi di cura alla persona (pedicure-barbiere/parrucchiere);
- 5) la predisposizione e attuazione di programmi di animazione di struttura sia per gruppi di interesse che per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- 6) controllo e il monitoraggio, e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso in ogni struttura;
- 7) adozione di un programma di miglioramento della qualità della vita e dell'assistenza dei pazienti affetti da demenza in attuazione delle indicazioni tecniche regionali del Piano regionale demenze;
- 8) adozione di programmi di miglioramento e di strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta.

L'Ente gestore s'impegna altresì a raccogliere e fornire al Responsabile del Programma Anziani dell'AUSL i debiti informativi già concordati riguardanti il "Progetto valutazione qualità e monitoraggio servizi alla persona nelle strutture protette per anziani".


### **Art. 13 - Progetti -**

L'Azienda USL, nell'ambito del Progetto Animazione anno 2009, al quale l'ente gestore ha formalmente aderito per la struttura protetta di Molinella, si impegna a garantire la presenza di un operatore /animatore per n. 18 ore settimanali. Il progetto, finalizzato all'individuazione di percorsi che, attraverso la predisposizione di attività occupazionali di gruppo, concorrano, privilegiando la sfera relazionale e psicologica, al recupero e mantenimento delle autonomie dell'anziano.

L'Azienda U.S.L. individua un operatore coordinatore del progetto cui sono demandati compiti di coordinamento complessivo delle attività di livello aziendale e di raccordo tecnico tra le strutture.

Nell'ambito di ciascuna Casa Protetta viene costituita una Equipe Tecnica con il compito di definire e verificare l'attività programmata/svolta al fine di garantire l'integrazione con le restanti attività sanitarie ed assistenziali svolte. L'Equipe Tecnica è composta sia da personale AUSL (coordinatore progetto, animatore, terapeuta della riabilitazione) che da personale socio/assistenziale della struttura (Coordinatore Responsabile e Responsabile Attività Assistenziali).

Il costo complessivo per la realizzazione del progetto dell'animazione verrà diviso equamente tra Ente Gestore e Azienda Usl, entrambi si impegnano al pagamento diretto della propria quota di competenza.



Distretto Pianura Est

Il Direttore

#### **Art. 14**

#### **- Formazione del personale -**

L'Azienda Unità Sanitaria Locale predispone ed attua annualmente un programma di aggiornamento tecnico professionale del personale infermieristico che preveda un monte ore annuo di almeno n. 10 ore per ogni operatore Infermiere Professionale. Il Piano di aggiornamento annuale sarà predisposto dal S.A.A su base distrettuale in collaborazione con la Direzione Infermieristica Aziendale, con il "Programma salute anziani" e con gli Enti gestori mediante utilizzo degli strumenti di coordinamento previsti nel successivo art. 16. Gli oneri per la realizzazione di progetti di aggiornamento proposti dal S.A.A. in accordo con i Coordinatori delle strutture ed eccedenti il monte orario indicato saranno posti a carico dei singoli enti partecipanti.

Sarà inoltre possibile, allo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni offerte ed allo scopo di favorire la massima integrazione ed appropriatezza delle prestazioni sociali e sanitarie, l'organizzazione di iniziative di aggiornamento rivolte in modo congiunto sia al personale socio/assistenziale che infermieristico che, in modo specifico, al personale socio /assistenziale. La ripartizione dei costi relativi sarà di volta in volta definita in accordo con l'ente gestore sulla base della valenza del progetto formativo.

#### **Art. 15**

#### **- Responsabile di struttura e RAA -**


L'Ente Gestore assicura all'interno di ciascuna Struttura Protetta la presenza di un Coordinatore Responsabile a tempo pieno, assicura altresì l'organizzazione del lavoro degli addetti all'assistenza di base tramite 1 Responsabile delle attività di nucleo (RAA).

#### **Art. 16**

#### **- Ambiti di Coordinamento -**

A livello distrettuale è definito il Gruppo di Coordinamento Distrettuale composto dal Responsabile del S.A.A, dal Medico Responsabile dell'attività di coordinamento dell'attività medica nelle strutture, dal Responsabile Tecnico professionale dell'attività infermieristica, dai Coordinatori delle Strutture. In tale ambito saranno affrontate tutte le problematiche attinenti la qualità dell'erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento all'integrazione socio /sanitaria, alle modalità di organizzazione del lavoro, all'illustrazione, proposta e verifica dei progetti di formazione di cui al precedente art. 14.

Il Gruppo predispone idonei protocolli operativi, che si allegano quale parte integrante della presente convenzione, da valere, su base distrettuale, in ciascuna struttura; tali protocolli sono particolarmente volti a garantire il più alto livello di integrazione possibile tra le attività sanitarie e socio assistenziali all'interno delle singole strutture nonché ad individuare le modalità di approccio al verificarsi di elevate e non preventivabili variazioni al case - mix degli ospiti. La verifica della loro applicazione, come il loro aggiornamento, sono demandati al medesimo gruppo di Coordinamento Distrettuale. A cadenza annuale viene predisposta un'idonea relazione da inviare ai referenti istituzionali (Direzione Aziendale, Direzioni Distrettuali ed Enti gestori).



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

#### **Art. 17**

##### **- Incontri e riunioni di equipe interne alla struttura -**

Il personale, sia dipendente USL che dell'Ente Gestore oppure in convenzione, di cui agli artt. 3,4,5 della presente convenzione dovrà partecipare alle periodiche riunioni di equipe per la definizione dei Piani Assistenziali degli ospiti, per l'organizzazione e/o coordinamento dei vari servizi, per la soluzione delle problematiche emerse e , in ogni caso, a fini della sicurezza del lavoro ai sensi della normativa vigente (L.626/94 ecc.).

#### **Art.18**

##### **- Sistema di verifica applicazione criteri ed indicazioni di cui alla DGR.1378 e dei contenuti convenzionali -**

La Commissione istituita a livello distrettuale composta, di norma, dal responsabile del S.A.A., dal medico responsabile del coordinamento dell'attività medica nelle strutture e dal responsabile tecnico professionale dell'attività infermieristica ha il compito di verificare, almeno una volta all'anno presso la struttura e nell'arco delle 24 ore, l'applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 della DGR n.1378/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contenuti indicati nella presente convenzione, secondo anche le indicazioni previste nella determina regionale n. 2601/2001 e come da modello di verifica allegato al presente documento che ne forma parte integrante.

Se a seguito della suddetta verifica venissero riscontrate difformità, l'Ente gestore deve provvedere entro 60 gg al ripristino delle condizioni e, in caso non si adegui, sarà data comunicazione agli organismi di competenza.

#### **Art. 19**

##### **- Sistema informativo integrato -**

L'Azienda USL predispone un idoneo sistema informativo per la gestione integrata, tra l'altro , degli accessi in struttura, la movimentazione degli ospiti e la rilevazione di dati informativi di tipo sia gestionale che epidemiologico. Tale programma informativo deve integrarsi con il Progetto di Gestione Accesso Rete dei Servizi Socio Sanitari Integrati Automatizzata (G.A.R.S.I.A.) già avviato , in collaborazione con i Comuni, nell' ambito dell'Azienda.

L'Ente gestore s'impegna ad utilizzare in modo sistematico e puntuale tale programma attraverso il quale sarà garantito il flusso informativo tra l'Azienda e gli Enti gestori.

#### **Art. 20**

##### **- Oneri a rilievo sanitario -**


A seguito della classificazione effettuata ai sensi della Direttiva Regionale n. 1378/1999, come modificata dalla DGR n. 159/2009, gli ospiti della Casa protetta sono stati classificati , in ragione della loro situazione socio /sanitaria, come segue :

##### **CASA PROTETTA DI MOLINELLA**

###### **n. 10 gruppo A**

Distretto Pianura Est  
Via Asla, 61 - 40018 S. Pietro in Casale (Bo)  
Tel. +39.051.6662642/2643/2737 fax +39.051.6662644  
segreteria@distretto.pianuraest@susl.bologna.it

Azienda USL di Bologna  
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e Partita Iva 02408911202



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

n. 6 gruppo B  
n. 21 gruppo C  
n. 4 gruppo D

Pertanto l'onere a rilievo sanitario medio a valere per il corrente anno è calcolato in € 34,51 giornalieri per ospite non autosufficiente, comprensivo di eventuali quote aggiuntive, e la presenza di personale addetto all'assistenza di base correlata all'intensità assistenziale degli ospiti è definita nel rispetto dei contenuti dell'allegato 2 alla più volte citata deliberazione della Giunta Regionale 1378 del 26.07.99 e successive modifiche ed integrazioni.

Il suddetto onere sanitario sarà portato in detrazione alla retta giornaliera a carico degli ospiti.

La quota giornaliera di rimborso sopraindicata sarà corrisposta in costanza dei requisiti previsti dalla DGR in precedenza indicata con particolare riferimento a quelli individuati per la classificazione delle strutture e si intende comprensiva degli oneri per presidi per l'incontinenza e materiale di medicazione.

L'onere a rilievo sanitario sarà determinato annualmente secondo le modalità e le procedure indicate nella determinazione del Direttore Generale Politiche sociali n. 7108 del 11.08.1999. Le parti si impegnano a rispettare le sotto indicate scadenze:

entro il 30.09.2009 i professionisti operanti nelle strutture effettueranno la prima classificazione degli ospiti ed invieranno ai competenti S.A.A. le schede di ciascuno,

entro il 31.10.2009 l'Azienda USL attraverso i Distretti effettuerà i necessari controlli e definirà, in riferimento all'anno successivo, la quota giornaliera da valere quale rimborso degli oneri a rilievo sanitario ed i parametri di personale conseguenti all'esito della classificazione degli ospiti.

#### Art. 21

##### - Adempimenti dell'Ente gestore -

L'Ente Gestore si impegna a collaborare con l'Azienda U.S.L. nell'attuazione dell'assistenza sanitaria agli ospiti per la sua piena integrazione con i servizi socio - assistenziali.

Si impegna inoltre ad operare in raccordo con il S.A.A. relativamente ai problemi del ricovero in struttura di anziani non autosufficienti.

L'Ente Gestore si impegna in particolare a :

- determinare la retta giornaliera di ricovero/inserimento con esclusione di ogni onere relativo alle spese sanitarie di cui alla presente convenzione provvedendo inoltre a detrarre dalla medesima retta la quota di rimborso degli oneri a rilievo sanitario che l'Azienda U.S.L. corrisponderà nella misura indicata, ai sensi della più volte citata Direttiva Regionale, al precedente art. 18;
- compilare e trasmettere all'Azienda U.S.L. la scheda annuale di analisi dei costi socio - assistenziali predisposta dall'Assessorato regionale alla Sanità e ai Servizi Sociali ed allegata alla presente convenzione;
- assicurare i requisiti minimi previsti nell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 26.07.99 e successive modificazioni;



Distretto Pianura Est

Il Direttore

- prevedere un'adeguata informazione agli utenti ed ai loro familiari in merito alle prestazioni erogate, al costo complessivo del servizio, all'onere a carico dell'Azienda U.S.L. ed alla quota a carico degli utenti medesimi;
- collaborare all'attivazione ed al funzionamento dell'Osservatorio Gerontologico Regionale, compilando ed inviando tempestivamente al S.A.A. i dati richiesti;
- compilare in favore degli ospiti la dichiarazione annuale prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 477 del 12.04.1999.

L'Ente gestore si impegna inoltre ad accogliere presso la propria struttura gli anziani individuati dal S.A.A. secondo le modalità specificate nei successivi art 14 e 15 anche nel caso in cui la non autosufficienza sia determinata dal concorso di patologie sia fisiche che psichiche.

L'Ente Gestore si impegna infine a concordare, congiuntamente con gli altri Enti gestori di strutture protette del Distretto di riferimento, la designazione di un proprio rappresentante all'interno dell'organo di governo e controllo previsto dall'Accordo di Programma.

#### **Art. 22**

##### **- Accesso e graduatoria -**

Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione dell'anziano per l'inserimento in graduatoria sono unici per tutto il territorio dell'Azienda USL di Bologna e sono dettagliatamente definiti nella Delibera n. 113 del 27/06/2006 "Approvazione criteri di gestione delle graduatorie uniche distrettuali per l'inserimento di anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali convenzionate con l'Ausl di Bologna". Si richiamano in particolare gli art. 4 e 5 del documento approvato con la Delibera richiamata. Presso ogni struttura dovrà essere presente una copia del provvedimento indicato.

#### **Art. 23**

##### **- Gestione inserimento -**


Per le modalità di gestione dell'inserimento dell'ospite in struttura si fa, allo stesso modo, riferimento alla medesima Delibera n. 113 del 27/06/2006 "Approvazione criteri di gestione delle graduatorie uniche distrettuali per l'inserimento di anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali convenzionate con l'Ausl di Bologna", ed in particolare all'art. 6 del documento approvato.

Eventuali modifiche, anche parziali, ai contenuti della delibera n. 113/2006 più volte richiamata, anche in riferimento ai percorsi di accesso e di gestione delle graduatorie di cui al precedente art. 22, saranno tempestivamente comunicati agli Enti Gestori.

#### **Art. 24**

##### **- Modalità di pagamento -**

Il Gestore si impegna ad inviare al Servizio Bilanci dell'AUSL di Bologna, la fatturazione relativa al rimborso degli oneri a rilievo sanitario per gli anziani certificati non autosufficienti in base alle



Distretto Pianura Est

Il Direttore

giornate di effettiva presenza in struttura nonché delle eventuali spese sostenute per l'acquisizione di personale infermieristico, medico e riabilitativo.

L'Ente gestore si impegna inoltre a comunicare, a mezzo fax, all'Ufficio amministrativo del Servizio Sociale distrettuale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di fatturazione il totale delle giornate di effettiva presenza in struttura di anziani non autosufficienti e il totale delle eventuali spese sostenute suddivise per personale infermieristico, riabilitativo e medico.

Sino alla definitiva attivazione del sistema informativo di cui al precedente art.10, la documentazione in relazione alla movimentazione degli ospiti ed ai costi sostenuti per il personale sanitario di cui ai precedenti artt. 4 e 5 dovrà essere inviata all'Ufficio amministrativo del Distretto di riferimento.

L'Azienda U.S.L. provvederà all'effettuazione dei rimborsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della fatturazione.

Qualora non siano rispettati i termini di pagamento sopraindicati saranno corrisposti all'Ente gestore gli interessi legali nella misura prevista dalla vigente legge della Regione Emilia-Romagna 29.03.1980 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 25** **-Trasporti -**

L'Azienda USL assicura il trasporto sanitario degli ospiti della struttura protetta in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati, purchè allettati e non trasportabili con mezzi ordinari. I trasporti relativi all'effettuazione da parte degli ospiti di visite specialistiche sono da intendersi a carico degli Enti Gestori.

Il S.A.A., attraverso il Gruppo di Coordinamento Distrettuale, promuoverà forme di coordinamento di tutti gli enti gestori al fine di giungere, per i trasporti sanitari di loro competenza:

alla definizione di tariffe omogenee da parte dei soggetti che organizzano il servizio di trasporto infermi;

a forme di collaborazione con le organizzazioni del volontariato sociale per i trasporti di anziani non allettati che non necessitano di particolari mezzi di trasporto.

#### **Art. 26** **Adempimenti ai sensi del Codice Privacy**


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Ente Gestore è nominato quale responsabile esterno di trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione della convenzione in essere e, a tal fine, si impegna ad attenersi alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati medesimi.

La titolarità del trattamento dei dati personali e dei dati medesimi rimane in capo all'Azienda USL di Bologna alla quale, pertanto, competono le decisioni sulle modalità e finalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

L'Ente Gestore, in qualità di Responsabile esterno di trattamento è tenuto a:

- o garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- o garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;





Distretto Pianura Est

Il Direttore

- o non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- o raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.

In base alla nomina di responsabile esterno di trattamento, l'Ente Gestore deve in particolare curare i seguenti adempimenti:


- a) nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, in armonia con le istruzioni ricevute dall'Azienda USL di Bologna, in quanto titolare;
- b) trasmettere all'Azienda USL di Bologna l'indicazione nominativa dei soggetti nominati "incaricati" di trattamento, opportunamente aggiornata in caso di variazione dell'elenco dei nominativi;
- c) verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
- d) fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
- e) assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
- f) fornire alla Azienda USL di Bologna una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
- g) predisporre il Documentino Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.

L'Azienda USL di Bologna, in qualità di titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite nei commi precedenti.

Si precisa inoltre che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

La presente nomina deve essere accettata ed è condizionata, per oggetto e durata, alla convenzione in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione dello stesso per qualsiasi causa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

**Art. 27**

**- Progetti Assistenziali Individuali (P.A.I.) a favore di anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. n. 1206/07 -**

Considerata la necessità da parte dell'Azienda U.S.L., al fine di garantire una maggiore articolazione dell'offerta dei servizi in favore della popolazione anziana distrettuale, di procedere alla attivazione dal 01.01.2009 di Progetti Assistenziali Individuali di accoglienza temporanea di sollievo a favore di anziani certificati non autosufficienti dalla U.V.G.T., l'Ente gestore, in riferimento alle propria struttura socio/assistenziale Casa Protetta "Nevio Fabbri" di Molinella, si rende disponibile a mettere a disposizione eventuali posti non convenzionati.

La regolamentazione sia tecnica che amministrativa relativa alla eventuale attivazione a favore di anziani non autosufficienti dei P.A.I. di cui sopra sarà definita da apposito protocollo attuativo che sarà sottoscritto dalle parti (Distretto/Ente gestore).

**Art.28**

**- Decorrenza -**

La presente convenzione decorre dal 01.01.2009 sino a tutto il 31.12.2009 e potrà essere rinnovata di anno in anno, salvo l'invio di formale disdetta, anche di una sola della parti, da notificare all'altra almeno tre mesi prima della data di scadenza con raccomandata a.r.

**Art. 29**

**- Norma finale -**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto convenzionale si fa rinvio alle disposizioni normative e regolamentari emanate in materia dalla Regione Emilia Romagna. Qualora la medesima Regione Emilia Romagna, nell'ambito del periodo di validità indicato al precedente art. 18, emani nuovi atti normativi, regolamentari o di indirizzo, che risultino modificativi delle vigenti disposizioni in materia, si provvederà, fatta salva la verifica della rispondenza alle nuove indicazioni dei contenuti della presente convenzione, alla modifica e/o integrazione del testo convenzionale stesso.

Letto confermato e sottoscritto.


\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Per l'Ente Gestore  
CITTA' DI MOLINELLA  
IL RESPONSABILE 3<sup>A</sup> AREA  
SERVIZI ALLA PERSONA  
(Cristina Torreggiani)

Distretto Pianura Est  
Via Asia, 61 - 40018 S. Pietro in Casale (Bo)  
Tel. +39.051.6662642/2643/2737 fax +39.051.6662644  
segreteria@distretto.pianuraest@ausl.bologna.it

Per l'Azienda -USL di Bologna  
IL DIRETTORE DISTRETTO  
PIANURA EST  
(Maria Cristina Tocchi)

Azienda USL di Bologna  
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel. +39.051.672311 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e Partita Iva 02405911202




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

**SEGUONO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE:**

- 1) **PROTOCOLLO ATTUATIVO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**
- 2) **FRONTESPIZIO PRONTUARIO TERAPEUTICO GIA' CONSEGNATO AGLI ENTI GESTORI**
- 3) **MODULO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO**
- 4) **GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R.E.R. 1378/99**



Distretto Pianura Est

Il Direttore

**PROTOCOLLO ATTUATIVO TRA  
L'AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA – DISTRETTO DI PIANURA EST E LA CITTA' DI  
MOLINELLA ENTE GESTORE DELLA CASA PROTETTA "NEVIO FABBRI" DI MOLINELLA  
PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALI A FAVORE DI ANZIANI  
NON AUTOSUFFICIENTI**

Premesso che:

- la L.R. 03.02.1994 n. 5 " Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti" e la circolare n. 35 del 28.09.1994 con la quale la Regione ha fornito indicazioni in ordine all'attuazione dei contenuti della precitata legge regionale;
- la DGR n. 1378 del 26.07.1999 "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R. n. 5/94", in particolare il punto 5) – Sostegno di progetti assistenziali individuali in altre strutture residenziali;
- la DGR n. 1206 del 30/07/2007 " Fondo Regionale per la non autosufficienza – indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007";
- Richiamato il vigente regolamento aziendale per l' attivazione e la gestione di ricoveri di anziani su posti temporanei

Verificato che la Struttura socio /assistenziale per anziani, gestita dalla città di Molinella denominata


- Casa Protetta "Nevio Fabbri" sita in Molinella, via Murri n. 3

è stata autorizzata al funzionamento, in via definitiva, ai sensi della Direttiva Regionale n. 560/1994 con provvedimento del Comune di Molinella del 28.07.1992 per n. 70 posti per anziani non autosufficienti e n. 37 posti per anziani autosufficienti;

**TRA**

L'Ente Città di Molinella (CF P. IVA 00510171200) gestore della struttura socio/assistenziali protetta in premessa meglio specificata, qui rappresentata dal Responsabile 3<sup>a</sup> Area Servizi alla Persona – Sportello sociale Cristina Torreggiani residente per la carica presso la sede legale e operativa sita in via Piazza Martoni 1 a Molinella,

**E**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

L'Azienda USL di Bologna (c.f. 02406911202), rappresentata dal Direttore del Distretto di Pianura Est, Dott.ssa Maria Cristina Cocchi,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art.1 - Progetti attivati -

L'Ente gestore "Città di Molinella", in riferimento alle proprie strutture socio/assistenziali meglio specificate in premessa mette a disposizione eventuali posti per progetti assistenziali individuali di accoglienza temporanea di sollievo di anziani certificati non autosufficienti dalla U.V.G.T.

### Art. 2 - Accesso alle strutture -

L'accesso alle strutture per l'inserimento temporaneo di sollievo viene predisposta dal Servizio Assistenza Anziani Distrettuale e comunicato alla struttura almeno tre giorni prima dell'inserimento dell'anziano sulla base del PAI predisposto in favore dell'anziano.

### Art. 3 - Assistenza sanitaria -

L'Azienda U.S.L. rimborserà all'Ente Gestore, nella misura di € 10,00 giornalieri **onnicomprensivi**, il costo sostenuto e documentato in ragione dell'utilizzo del personale sanitario operante in struttura delle quantità previste nel piano assistenziale individuale predisposto dall'UVG al momento dell'inserimento in struttura dell'ospite.

L'assistenza medica sarà assicurata dal MMG dell'anziano/dal medico incaricato delle attività di diagnosi e cura della struttura

### Art. 4 - Protocolli -

Le Strutture si impegnano alla corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali formalizzati, in forma scritta, conosciuti dagli operatori per:

- 12) alimentazione;
- 13) alzate;
- 14) bagno di pulizia;
- 15) conservazione e somministrazione dei farmaci;
- 16) inserimento in struttura;
- 17) igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione;



Distretto Pianura Est

Il Direttore

- 18) prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito;
- 19) procedure assistenziali più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato, etc.
- 20) procedure operative per far fronte ad emergenze;
- 21) corretto uso dei presidi antidecubito;

L'Ente Gestore si impegna inoltre ad assicurare:


- 9) le modalità di lavoro per progetti (PAI);
- 10) le diete speciali agli utenti che ne hanno necessità;
- 11) la disponibilità di assistenza religiosa per gli anziani che la richiedono;
- 12) i Servizi di cura alla persona (pedicure-barbiere/parrucchiere);
- 13) la predisposizione e attuazione di programmi di animazione di struttura sia per gruppi di interesse che per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- 14) l'adozione di un programma volto alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo ed il monitoraggio, e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso in ogni struttura;
- 15) l'adozione di un programma di miglioramento della qualità della vita e dell'assistenza dei pazienti affetti da demenza in attuazione delle indicazioni tecniche regionali del Piano regionale demenze;
- 16) l'adozione di programmi di miglioramento e di strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta.

#### **Art.5**

#### **Sistema di verifica applicazione criteri ed indicazioni di cui alla DGR.1378 e dei contenuti convenzionali**

La Commissione istituita a livello distrettuale composta, di norma, dal responsabile del S.A.A., dal medico responsabile del coordinamento dell'attività medica nelle strutture e dal responsabile tecnico professionale dell'attività infermieristica ha il compito di verificare, almeno una volta all'anno presso la struttura e nell'arco delle 24 ore, l'applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 della DGR n.1378/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contenuti indicati nella presente convenzione, secondo anche le indicazioni previste nella determina regionale n. 2601/2001 e come da modello di verifica allegato al presente documento che ne forma parte integrante.

Se a seguito della suddetta verifica venissero riscontrate difformità, l'Ente gestore deve provvedere entro 30 gg al ripristino delle condizioni e, in caso non si adegui, sarà data comunicazione agli organismi di competenza.



Distretto Pianura Est

Il Direttore

#### Art. 6

##### - Oneri a rilievo sanitario -

L'onere a rilievo sanitario medio a valere per il corrente anno è calcolato in € 34,51 giornalieri per ospite non autosufficiente. Il suddetto onere sanitario sarà portato in detrazione alla retta totale, pari a **euro 80,91**, retta che l'Ente gestore si impegna a mantenere invariata per l'anno 2009, per cui la retta a carico dell'ospite per il corrente anno risulta pari a **euro 46,40**.

In caso di ricovero dell'anziano presso strutture ospedaliere viene sospeso il riconoscimento dell'onere a rilievo sanitario per i giorni di effettiva assenza dalla struttura.

Si stabilisce inoltre che

- 3) In caso di ricovero in ospedale si calcola il giorno del ricovero e non si calcola il giorno di dimissione;
- 4) Se l'Ospite ricoverato decede in Ospedale il giorno stesso del ricovero, quel giorno è calcolato come presenza per gli oneri

#### Art.7

##### - Adempimenti dell'Ente gestore -

L'Ente Gestore si impegna:


- a collaborare con l'Azienda U.S.L. nell'attuazione dell'assistenza sanitaria agli ospiti per la sua piena integrazione con i servizi socio - assistenziali.
- ad operare in raccordo con il S.A.A. relativamente ai problemi del ricovero in struttura di anziani non autosufficienti.
- in caso di ricovero ospedaliero dell'utente, a non richiedere all'Azienda l'onere a rilievo sanitario, nonché a ridurre del 20% la quota a carico dell'utente per ogni giorno di ricovero dell'utente stesso.

#### Art. 8

##### - Modalità di pagamento -

Il Gestore si impegna ad inviare al Servizio Bilancio dell'AUSL di Bologna, la fatturazione relativa al rimborso degli oneri a rilievo sanitario per gli anziani certificati non autosufficienti in base alle giornate di effettiva presenza in struttura nonché delle eventuali spese sostenute per l'erogazione di prestazioni infermieristiche e riabilitative.

L'Ente gestore si impegna inoltre a comunicare, a mezzo fax, all'Ufficio amministrativo del l'Area Dipartimentale Integrazione Sociale Sanitaria distrettuale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di fatturazione il totale delle giornate di effettiva presenza in struttura per anziani non autosufficienti e il totale delle eventuali spese sostenute suddivise per personale infermieristico, riabilitativo.



Distretto Pianura Est

Il Direttore

**Art. 9**  
**- Tutela privacy -**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Ente Gestore è nominato quale responsabile esterno di trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione della convenzione in essere e, a tal fine, si impegna ad attenersi alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati medesimi.

La titolarità del trattamento dei dati personali e dei dati medesimi rimane in capo all'Azienda USL di Bologna alla quale, pertanto, competono le decisioni sulle modalità e finalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

L'Ente Gestore, in qualità di Responsabile esterno di trattamento è tenuto a:

- o garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- o garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- o non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- o raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.

In base alla nomina di responsabile esterno di trattamento, l'Ente Gestore A.S.P. Galuppi Ramponi deve in particolare curare i seguenti adempimenti:

- h) nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, in armonia con le istruzioni ricevute dall'Azienda USL di Bologna, in quanto titolare;
- i) trasmettere all'Azienda USL di Bologna l'indicazione nominativa dei soggetti nominati "incaricati" di trattamento, opportunamente aggiornata in caso di variazione dell'elenco dei nominativi;
- j) verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
- k) fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
- l) assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
- m) fornire alla Azienda USL di Bologna una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
- n) predisporre il Documentino Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

L'Azienda USL di Bologna, in qualità di titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite nei commi precedenti.

Si precisa inoltre che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

La presente nomina deve essere accettata ed è condizionata, per oggetto e durata, alla convezione in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione dello stesso per qualsiasi causa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

**Art.10**  
**- Decorrenza -**

Il presente protocollo attuativo decorre dal 01.01.2009 sino a tutto il 31.12.2009 e potrà essere rinnovato di anno in anno, salvo l'invio di formale disdetta, anche di una sola delle parti, da notificare all'altra almeno tre mesi prima della data di scadenza con raccomandata a.r.

**Art. 11**  
**- Norma finale -**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni normative e regolamentari emanate in materia dalla Regione Emilia Romagna.

Qualora la medesima Regione Emilia Romagna, nell'ambito del periodo di validità indicato al precedente art. 11, emani nuovi atti normativi, regolamentari o di indirizzo, che risultino modificativi delle vigenti disposizioni in materia, si provvederà, fatta salva la verifica della rispondenza alle nuove indicazioni dei contenuti del presente protocollo, alla modifica e/o integrazione del testo stesso.

Letto confermato e sottoscritto.

li, \_\_\_\_\_

Per l'Ente Gestore  
IL RESPONSABILE 3<sup>A</sup> AREA  
SERVIZI ALLA PERSONA -  
SPORTELLO SOCIALE  
(Cristina Torreggiani)

Per l'Azienda USL di Bologna


IL DIRETTORE DISTRETTO DI  
PIANURA EST  
(Maria Cristina Cocchi)

Azienda USL di Bologna  
Sede Legale - Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel. +39 051 6584923 fax +39 051 6584923  
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202

Distretto Pianura Est  
Via Asia, 61 - 40018 S. Pietro in Casale (Bo)  
Tel. +39.051.6662642/2943/2737 fax +39.051.6662644  
segreteria@distretto.pianuraest@ausl.bologna.it

# PRONTUARIO TERAPEUTICO

AZIENDE SANITARIE PROVINCIA DI BOLOGNA




**Uso ospedaliero e continuità  
assistenziale ospedale-territorio**

1ª edizione - LUGLIO 2007

*Edizione ridotta ad uso delle  
Strutture ospedaliere e assistite  
(Circ. Ministeriale n. 4554)*

**CPF** Comitato  
Provinciale  
del Farmaco  
di P.C.A.

Aziende Sanitarie di Bologna




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

Struttura



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

## PROGETTO DI MIGLIORAMENTO

Presentato il \_\_\_\_\_

<b>Area di criticità su cui interviene il progetto</b>
<b>Nome Progetto</b>
<b>Obiettivo</b>
<b>Metodologia</b>



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

<b>Persone coinvolte</b>
<b>Risorse</b>

<b>Tempi</b>
<b>Indicatori di risultato AUSL</b>
<b>Ulteriori Indicatori di risultato individuati</b>



Distretto Pianura Est

Il Direttore


GRIGLIA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI AI SENSI DELLA DGR. 1378/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI				
Denominazione struttura residenziale		Data e ora verifica		
Ubicazione		giorno/mese/anno:  dalle ore:                                alle ore:		
Ente gestore				
Sede legale				
Tipologia Struttura: CP    RSA    CD				
Capacità ricettiva: N. posti _____ di cui convenzionati				
Fattore della verifica		Indicatore	Esito della verifica dell'indicatore	Eventuale intervento predisposto
1) Rispetto n. posti previsti in convenzione		N. ospiti $\leq$ n.posti convenzionati		
2) Rispetto parametri ospiti/personale	n.inf. prof.li e n. ore / ospiti	In riferimento alla convenzione		
	n. inf. Presenti durante il sopralluogo			
	n.TDR e n. ore/ ospiti	In riferimento alla convenzione		
	n. adb e n. ore / ospiti	In riferimento alla convenzione		
	n. adb presenti durante il sopralluogo			



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna


Distretto Pianura Est

Il Direttore



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

<i>Fattore della verifica</i>		<i>Indicatore</i>	<i>Esito della verifica dell'indicatore</i>	<i>Eventuale intervento predisposto</i>
2) Rispetto parametri ospiti/personale	n. animatori e n. ore	In riferimento alla convenzione		
	qualifica del personale	Presenza curriculum e incaricato controllo (attestati qualifica)		
	n.ore del MMG / ospiti			
	n. operatori e n. ore personale dedicato ai servizi generali (lavanderia, pasti, pulizia)			
	altro personale presente al momento del sopralluogo			
3) Presenza coordinatore responsabile		Presenza a tempo pieno per strutture di 60 posti e almeno 18 ore nelle altre		
4) Presenza responsabile delle attività assistenziali (RAA) di nucleo ca. ogni 20/30 ospiti		Effettiva presenza		




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore


5) Assistenza medica prevista ai sensi della 1378/99	In riferimento al n.ospiti: n.ore, n.accessi		
6) Presenza di ausili (sollevatori, materassi antidecubito)	In relazione agli anziani che ne hanno bisogno		
	N. sollevatori e N. materassi antidec. di scorta		



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

<i>Fattore della verifica</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Esito della verifica dell'indicatore</i>	<i>Eventuale intervento predisposto</i>
7) Elaborazione PAI per ogni utente (scritto)	Presenza PAI, verifiche max semestrali		
	figure prof.li che partecipano al PAI		
	se condiviso o meno con i familiari e come (in forma scritta, verbale,...)		
8) Animazione adeguata alla tipologia degli anziani presenti in struttura	Presenza programma settimanale attività di animazione		
9) Elaborazione piano gestionale: orario e turni del personale - registrazione presenze-assenze	Presenza piano gestionale		
10) Elaborazione programma giornaliero delle attività assistenziali per gli ospiti	Presenza programma giornaliero delle attività per gli ospiti		





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

11) Elaborazione programma giornaliero delle attività di intrattenimento e socializzazione per gli ospiti	Presenza programma giornaliero delle attività per gli ospiti		
---	--	--	--



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

<i>Fattore della verifica</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Esito della verifica dell'indicatore</i>	<i>Eventuale intervento predisposto</i>
12) Predisposizione, adozione e utilizzo di protocolli assistenziali, loro collocazione e conoscenza degli stessi da parte degli operatori	alimentazione	Presenza protocollo, menù giornaliero con possibilità di scelta, schede specifiche	
	alzate	Presenza protocollo e/o schede specifiche	
	bagno di pulizia	Presenza protocollo e/o schede specifiche	
	conservazione e somministrazione farmaci	Presenza protocollo e gestione armadietto farmaci	
	conservazione e somministrazione stupefacenti	Presenza protocollo e gestione armadietto farmaci	
	ossigenoterapia	Presenza protocollo	
	inserimento in struttura	Presenza protocollo	



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore


	igiene, antisepsi - disinfezione - sterilizzazione	Presenza protocollo		
	prevenzione e trattamento lesioni da decubito	Presenza protocollo		



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

<i>Fattore della verifica</i>		<i>Indicatore</i>	<i>Esito della verifica dell'indicatore</i>	<i>Eventuale intervento predisposto</i>
13) procedure assistenziali	cateterismo vescicale	Presenza protocollo, n. caterizzati, frequenza cambio catetere ed eventuale complicità,		
		n. persone con pannolone		
	medicazione, catetere venoso	Presenza protocollo		
	procedure emergenze sanitarie	Presenza protocollo		
	procedure emergenze L. 626	Presenza protocollo		
	procedure emergenze gestionali	Presenza protocollo		
	uso psicofarmaci	Presenza prescrizione medica		




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

	attività fisioterapica	Presenza schede personali e rispondenza PAI		
--	------------------------	---	--	--



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

		<i>Indicatore</i>	<i>Esito della verifica dell'indicatore</i>	<i>Eventuale intervento predisposto</i>
13) procedure assistenziali	reperibilità medica	Presenza di procedure per attivazione		
14) Controllo e monitoraggio corretto uso presidi di restrizione fisica		prescrizione medica, verifiche, conoscenza delle stesse da parte dei familiari		
15) Miglioramento della qualità assistenziale		procedure per la gestione dei reclami, modalità e frequenza informazioni ai parenti		
16) Formazione degli operatori secondo i parametri regionali (15 h anno per almeno 15% operatori esclusa 626).		Presenza di un piano di formazione degli operatori e sua attuazione secondo i parametri regionali (15 h anno per almeno 15% operatori esclusa 626).		



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Distretto Pianura Est

Il Direttore

17) Assistenza religiosa	Presenza disponibilità assistenza religiosa		
18) Servizi di cura della persona (pedicure, parrucchiere/barbiere)	Presenza disponibilità servizi di cura della persona (pedicure, parrucchiere/barbiere)		

**FIRMA MEMBRI COMMISSIONE DI  
VIGILANZA:**

---

---

---

---

**FIRMA  
RESPONSABILE DI  
STRUTTURA:**

---

**DATA:**

**COMUNE DI MOLINELLA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale  
F.to FRICANO DANILO

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2009 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

- Viene contestualmente comunicata alla Prefettura  
 Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Molinella, li 21/12/2009

Il Segretario Generale  
F.to FRICANO DANILO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2009 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000, come risulta da apposita attestazione del messo comunale, agli atti di questo Comune.

Molinella, li .....

Il Segretario Generale  
F.to FRICANO DANILO

**ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 14/12/2009

Molinella, li 21/12/2009

Il Segretario Generale  
F.to FRICANO DANILO

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li .....

Il Segretario Generale  
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo



Il Segretario Generale  
FRICANO DANILO

*Daniilo Fricano*

Molinella, li 21/12/2009

**Deliberazione della Giunta Comunale N° 170 del 14/12/2009**